www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Tribunale penale di Bolzano 3.12.2008
Condanna ad otto mesi di reclusione per uccisione di animale con il vincolo della continuazione ai danni di un trasportatore olandese

A cura dell'Avv. Carla Campanaro
Ufficio Legale LAV

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il 3 dicembre 2008 una nuova significativa pronuncia giurisprudenziale interviene a chiarire la portata applicativa della legge 189 del 2004 in relazione al trasporto di animali per il macello, ambito in cui sempre più frequenti i casi di denuncia per maltrattamento come prassi di fatto.
E' evidente - invece - che una tale prassi contrasta in pieno con quanto disposto sia dal legislatore comunitario (Regolamento Ce 1/05) sia nazionale (legge 189 del 2004) e dunque deve essere repressa nelle sedi opportune, dalle Autorità preposte alla vigilanza del benessere animale, come statuito dal Tribunale di Bolzano in questa importante sentenza.

Nella pronuncia in oggetto, un primo positivo risultato è certamente il riconoscimento della legittimazione processuale sia della Lav in qualità di '*storica associazione impegnata nel settore del rispetto dei diritti degli animali'*, ma soprattutto degli Animals' Angels, associazione tedesca che da anni opera sul territorio nazionale ed in ambito europeo attuando uno strenuo monitoraggio del trasporto di animali vivi verso i macelli, qualificata dal giudice quale '*associazione europea grazie a cui è stato scoperto il trasporto (cfr reato) e che per statuto si occupa di tali tipi di controlli'* apportando così una significativa dimensione 'comunitaria' alla legittimazione processuale di enti esponenziali che in definitiva si occupano di monitorare la corretta applicazione in primis della disciplina comunitaria sul trasporto di animali (regolamento Ce 1/05), cui poi ogni nazione commina le relative sanzioni (in Italia d.lgs 151/07 e legge 189 del 2004).

Ma il dato più rilevante, al di la del riconoscimento giuridico apportato ai predetti enti, è certamente la sentenza di condanna ad 8 mesi in patteggiamento ai danni del trasportatore olandese ai sensi e per gli effetti degli art.li 81 e 544 bis c.p. per aver nel luglio 2005' ***con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità trasportando alla guida del suo autotreno dall'olanda attraverso il Brennero 305 maialini alla posta (Pg) e 70 maialini a Salerno sistemandoli con eccessiva densità su due piani del rimorchio pur avendone a disposizione quattro esponendoli a temperature elevate lasciandoli privi di acqua per l'abbeveraggio e mai fermandosi, cagionando così la morte di 67 maialini e la lesione dei sopravvissuti che presentavano numerose ecchimosi, tremavano vomitavano ed erano in parte sepolti sotto quelli morti'***

I fatti, così come descritti, sono stati accertati il 30 luglio 2005 dalla polizia stradale di Frosinone su denuncia degli Animals' Angels, dalla documentazione successivamente acquisita è risultato che dei 305 maialini trasportati per una ditta in provincia di Perugia 27 ne erano morti, mentre al momento del controllo a bordo del camion da parte della polizia stradale venivano trovati circa 70 maialini di cui ben 40 già morti.

Si legge quindi nelle motivazioni del giudice come '*i fatti per cui si procede hanno senza dubbio dei connotati di particolare crudezza*, mentre le condizioni '*in aberrante stato di abbandono e trascuratezza'* in cui gli animali sono stati trovati '***sono emerse in maniera inequivocabile dal materiale fotografico acquisito per cui il trasporto è stato condotto***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

certamente in spregio alla normativa vigente, come dimostrato dalla contravvenzione comunque elevata dalla polizia stradale ma anche in spregio al più elementare dei sentimenti di pietà e rispetto verso gli esseri viventi'.

Interessante notare come in concorso alla violazione della normativa di settore, peraltro già contestata dalla polizia stradale intervenuta, il giudice significativamente si riferisca allo '***spregio al più elementare dei sentimenti di pietà e rispetto verso gli esseri viventi'*** ovvero alla commissione di uno dei delitti previsti dal capo IX bis c.p '*dei delitti contro il sentimento per gli animali'* che ha portato all'integrazione della fattispecie di cui all'art 544 bis c.p.
Ancora una volta, in base al meccanismo del combinato disposto tra gli art.li 40 comma II c.p. e reato di parte speciale di cui all'art 544 bis c.p. che punisce '***Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi"'*** è accertata la responsabilità penale di colui che non ha adottato le dovute cautele per assicurare la tutela degli animali di cui si trova ad avere la custodia, in questo caso causandone la morte, al di la di eventuali condotte attive in tal senso (come ad esempio percosse) .

Ai sensi dell'art 40 comma II c.p. che stabilisce appunto che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, nel caso descritto a carico del trasportatore condannato si è ravvisata la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di uccisione di animale (in violazione del c.d. obbligo di garanzia), aggravato dalla particolare qualifica professionale di trasportatore di animale vivi, cui è certamente richiesta una diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dall'uomo comune, nella cura degli animali trasportati.
Peraltro non difficile è identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso l'individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evitato il prodursi degli eventi danno, visto che come considera lo stesso Tribunale di Bolzano '*pur avendo a disposizione anche altri ripiani, ammassava gli animali solo su due piani'*

Ed ancora, sempre in merito alle responsabilità penali individuate, il Tribunale di Bolzano sottolinea infine come, visti i fatti, il trasportatore non sarebbe dovuto essere l'unico soggetto chiamato a rispondere di tale condotta omissiva, considerato che le modalità di organizzazione del trasporto non possono essere ricondotte al solo autista ma anche al legale rappresentante della ditta trasportatrice.

Carla Campanaro

Pubblicato il 9 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)